

ACCORDO DEL 22 DICEMBRE 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA relativa a**ll'Accordo** relativo alle modifiche agli artt. 12,13,15 e 17 del Contratto Collettivo Integrativo del personale con qualifica dirigenziale della Provincia di parma relativo al 2021-2023 già sottoscritto in data 03 novembre 2021.

articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.

Circolare del 19 luglio 2012 n. 25

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto della modifica al contratto ed autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge

| Data di sottoscrizione Periodo temporale di vigenza | Accordo relativo alle modifiche agli artt. 12,13,15 e 17 del Contratto Collettivo Integrativo del personale con qualifica dirigenziale della Provincia di parma relativo al 2021-2023 già sottoscritto in data 03 novembre 2021 il 22 dicembre 2022 2021-2022-2023 Dalla data di sottoscrizione fino alla stipula di un nuovo contratto | |
|--|---|--|
| Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica costituita con decreto del Presidente n° 53 dell'1/03/2022: Segretario Generale (Presidente) dott. Luigi Terrizzi Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CGIL FP CISL FP UIL FPL DIREL Firmatarie dell'Ipotesi d'Accordo: CGIL FP DIREL | |
| Soggetti destinatari | Il contratto si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale, in rapporto di impiego con l'Amministrazione, sia a tempo indeterminato che determinato, laddove ne ricorrano le condizioni. | |
| Materie trattate dall'Accordo | Criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato. Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato. Incentivazione ex art. 43 della L.449/1997 e incarichi aggiuntivi ex art. 24, comma 3, del DLGS 165/2001 e ss.mm.ii Correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato. Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica | |

| | Т | |
|--------------------|-----------------|--|
| | Intervento | |
| | dell'Organo di | |
| | controllo | |
| | interno. | |
| | Allegazione | |
| | della | Le certificazioni del Collegio dei Revisori sono state acquisite in |
| | Certificazione | data 20 dicembre 2022 con verbali n. 61 prot. 38349 del 21 |
| | dell'Organo di | dicembre 2022 e n° 62 prot. n 38350 del 21 dicembre 2022. |
| | controllo | |
| | interno alla | |
| | Relazione | |
| | illustrativa | |
| | | Con Decreto Presidenziale n° 43 del 22 febbraio 2022 è stato |
| | | adottato il Piano della Performance di cui all'art. 10 comma 1 |
| | | lettera a) del DIgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., modificato con Decreto |
| Rispetto dell'iter | | del Presidente n° 261 del 10 novembre 2022. |
| adempimenti | | Il Piano della Performance è stato pubblicato ai sensi delle |
| procedurale e | | disposizioni di cui all'art. 10 c. 8 lettera b) del Dlgs 33/2013 e |
| - | Attestazione | ss.mm.ii. |
| | del rispetto | 33.11111.11. |
| 1 ' ' | degli obblighi | Con Decreto del Presidente n°260 del 09 novembre 2022 è stato |
| contrattazione | di legge che in | approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) |
| | caso di | 2022-2024 |
| | inadempiment | 2022 2024 |
| | o comportano | Con decreto del Presidente n° 138 del 10 giugno 2022 è stata |
| | la sanzione del | approvata la Relazione al Piano della Performance 2021 validata |
| | divieto di | dal Nucleo di valutazione in data 31 maggio 2022 prot. n° 16713. |
| | erogazione | 31 |
| | della | Con Decreto Presidenziale n° 45 del 23 febbraio 2022 è stato |
| | retribuzione | approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e |
| | accessoria | della trasparenza 2022-2024 (PTPCT). Con Decreto Presidenziale n° |
| | 2300333114 | 171 del 12 luglio 2022 è stato aggiornato il predetto Piano. |
| | | 171 dei 12 lugilo 2022 è stato aggiornato il predetto Fiano. |
| | | L'obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n° |
| | | 33/2012, come modificato, semplificato e revisionato dal D. Lgs. N° |
| | | 97/2016, è stato assolto. |
| | | ,, |

Oggetto:

Modulo 1 - Scheda 1.2

Illustrazione dell'articolato di cui all'Accordo (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

L'accordo di modifica al contratto integrativo sottoscritta in data 03/11/2021, riguarda i seguenti articoli:

Art.12 Criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato.

E' stato inserito il comma 2bis che prevede che successivamente all'anno 2021 i criteri di riparto tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato siano definiti con separati accordi annuali per meglio garantire la coerenza tra le modalità di utilizzo del fondo e l'assetto organizzativo dell'Ente.

Art. 13 Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato

Sono stati rivisti i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato in un'ottica di semplificazione e di immediata applicazione.

Art. 15 Incentivazione ex art. 43 della L.449/1997 e incarichi aggiuntivi ex art. 24, comma 3, del DLGS 165/2001 e ss.mm.ii. - Correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato

Sono stati revisionati, in un'ottica di miglioramento, i sistemi di perequazione tra i compensi ex art.43 Legge 449/97 e art. 24, comma 3 del D.Lgs. 165/2001 e la retribuzione di risultato

Art.17 Criteri e risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica.

E' stato modificato rapportando al 100% il differenziale di retribuzione di posizione, a titolo di clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 CCNL.

A tal fine gli articoli sono stati modificati come segue:

| TESTO VIGEN | TE | | TESTO MODIFICATO |
|--|------------------------------------|---|------------------|
| Art. 12 - Criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato. | | | |
| (Art. 45, comr | ma 1, lett. a), de | CCNL 17.12.2020) | |
| dell'Amminist Servizi, defini | razione relativ | di tutti i provvedimenti e at i all'organizzazione degli Uffici economici delle posizioni dirigenzia ue: | e 1. INVARIATO |
| | onseguito nella della posizione | Valore economico della retribuzione di posizione | |
| da | a | Retribuzione di posizione | |
| 0 | 599 | _ | |
| 600 | 620 | 11.942,67 | |
| 621 | 640 | 14.000 | |
| 641 | 660 | 16.500 | |
| 661 | 680 | 19.000 | |
| 681 | 700 | 21.500 | |
| 701 | 720 | 24.000 | |
| 721 | 740 | 26.500 | |
| 741 | 760 | 29.000 | |
| 761 | 780 | 31.500 | |
| 781 | 800 | 34.000 | |
| 801 | 820 | 36.500 | |
| 821 | 840 | 39.000 | |
| 841 | 870 | 41.000 | |
| 871 | 910 | 43.000 | |
| 911 | 1000 | 45.512,37 | |

e convengono sulla ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per **l'anno 2021**, disponibili alla contrattazione collettiva integrativa, destinate al personale con qualifica dirigenziale della Provincia di Parma, indicata nella tabella che segue:

| Destinazione | Importo | |
|---|---|---|
| | In valori assoluti | In termini percentuali |
| A) Retribuzione di posizione | € 164.512,37 | 77,76% rispetto al valore del fondo (€ 211.560,89) |
| B) Retribuzione di risultato | € 42.000 | 19,85% rispetto al valore del fondo (€ 211.560,89) |
| | | 25,52% rispetto al valore delle retribuzioni di posizione) |
| C) Interim e clausola di salvaguardia economica | € 5.048,52 | 2,39% rispetto al valore del fondo (€ 211.560,89) |
| D) Totale | € 211.560,89 | |
| E) Retribuzione di risultato derivante da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, e all'art. 24, comma 3 del d.lgs n. 165/2001 | € 1.984,50 | |
| F) Somme connesse all'applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione | Da applicarsi qualora ne ricorrano le condizioni | |
| G)Totale | € 213.545,39 | |

1 bis (NON ESISTENTE)

1 bis. Le parti si danno reciprocamente atto e concordano che successivamente all'anno 2021 i

criteri di riparto tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato verranno definiti con separati accordi annuali.

- 2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di 2. INVARIATO posizione non utilizzate integralmente nel medesimo anno di riferimento sono destinate all'attuazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 del CCNL 17.12.2020. E' fatta salva l'applicazione del limite di cui all'art. 13 del presente contratto - da intendersi nel senso che le somme che eccedono il limite ivi indicato costituiscono economie di bilancio.
- 3. In caso di eventuale incapienza del Fondo a dare copertura alla 3. INVARIATO clausola di salvaguardia economica, nelle more di un diverso accordo tra le Parti da assumere in sede di contrattazione integrativa annuale, si procederà alla riduzione delle somme destinate al risultato fino al minimo del 15% del fondo e, se non sufficienti, all'immediato riproporzionamento dei valori economici delle posizioni dirigenziali e, conseguentemente, delle quote destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato

Art. 13 - Criteri per la determinazione della retribuzione di Art. risultato.

(Art. 45, comma 1, lett. b), del CCNL 17.12.2020)

- 1. Ai fini della determinazione della retribuzione di risultato teoricamente attribuibile, gli obiettivi di performance individuale proposti dai Dirigenti vengono graduati dal Nucleo di valutazione in relazione alla loro importanza, strategicità e complessità Durante tale fase di determinazione della retribuzione di risultato teoricamente attribuibile, dovrà essere prevista l'attribuzione di 5 punti per ogni obiettivo presentato dal Dirigente responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- 2. Il punteggio attribuito dal Nucleo di valutazione è trasformato in 2. Ai fini della determinazione della punti validi agli effetti dell'attribuzione teorica delle retribuzioni di risultato mediante una scala matematica di equiparazione basata sul metodo direttamente proporzionale.
- 3. I punti vengono dal Nucleo attribuiti in 95esimi e deve essere garantita un'attribuzione selettiva delle risorse teoricamente destinate a risultato.

13 Criteri per determinazione della retribuzione di risultato.

(Art. 45, comma 1, lett. b), del CCNL 17.12.2020)

- 1. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.
- retribuzione teoricamente attribuibile, la quota annuale del fondo destinata alla retribuzione di risultato è suddivisa per il numero delle posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica e verrà erogata sulla base del sistema di valutazione al tempo vigente.
- 3. In relazione all'art.30, comma 2, del CCNL, viene definita nel 20% la percentuale di incremento della retribuzione di risultato per i dirigenti che conseguono le valutazioni più elevate, in quanto inseriti nella fascia che prevede l'erogazione del 100% della retribuzione di risultato.

- 4. La determinazione della misura effettiva della retribuzione di 4. In relazione all'art.30, comma 4, risultato da corrispondere a ciascun Dirigente avverrà a seguito di valutazione annuale e sarà proporzionale al punteggio ottenuto la quota massima dei dirigenti (X/1000) nella valutazione.
 - del CCNL, viene definita in due unità valutati cui viene attribuito il valore risultato di cui al comma precedente. In caso di parità di punteggio, l'incremento viene riconosciuto secondo i seguenti criteri nell'ordine riportato: non risultato destinatario essere dell'incremento nell'anno precedente, maggiore anzianità nella categoria dirigenziale, maggior anzianità nell'Ente.
- 5. Al fine di consentire il miglioramento dei risultati nell'ambito del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale adottato dall'Ente, le Parti concordano che il sistema di valutazione delle prestazioni attese per i Dirigent debba prevedere almeno un'attività intermedia di monitoraggio e verifica da parte degli organi preposti, comunicazione ai Dirigenti interessati.
- 5. Quanto previsto ai commi 3 e 4 non si applica qualora il numero dei dirigenti in servizio non sia superiore a 5 per l'intera durata dell'anno, ferma restando in ogni l'attribuzione selettiva, secondo il sistema vigente di valutazione, delle risorse destinate a retribuzione di risultato.
- 6. Alla retribuzione di risultato di cui al comma 1 può aggiungersi retribuzione di risultato aggiuntiva per dell'applicazione dell'art. 43 L.449/1997 e per effetto dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

6.INVARIATO

7. Le somme affluenti al Fondo per la retribuzione di posizione e di 7. INVARIATO principio risultato. derivanti dall'applicazione del dell'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti per effetto dell'art.24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art.57, garantendo comunque la destinazione del 90% a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9.

8. Le risorse relative all'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997 8.INVARIATO trovano copertura nelle rispettive fonti di finanziamento, confluiscono automaticamente nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato e sono distribuite secondo quanto previsto dalle medesime predette disposizioni di legge e dal relativo atto attuativo dell'Ente (vedasi accordo previgente, sottoscritto in data 20 aprile 2021).

9. In ogni caso l'importo complessivo della retribuzione di risultato 9. In ogni caso l'importo complessivo da corrispondere ai Dirigenti, per ciascun anno, relativamente alla somma tra retribuzioni di risultato e retribuzioni di risultato aggiuntive, non può eccedere la misura massima del 30% de valore complessivo delle retribuzioni di posizione (€ 49.353,71).

della retribuzione di risultato da corrispondere Dirigenti. per ciascun anno, relativamente somma tra retribuzioni di risultato e retribuzioni di risultato aggiuntive, non può eccedere nell'anno 2022 la misura massima del 35% del valore complessivo delle retribuzioni di 10. Le retribuzioni di risultato aggiuntive (ex art. 43 della 10. Le retribuzioni di risultato L.449/1997 e incarichi aggiuntivi ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. del d.lgs. n. saranno riproporzionate in base all'entità della retribuzione di art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.), stante il tetto complessivo di € 49.353,71, art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.), stante il tetto complessivo stabilito dal precedente

posizione (€ 57.579,32) o, negli anni successivi, la diversa percentuale stabilita annualmente dal Presidente dell'ente con atto di indirizzo.

della aggiuntive (ex art. 43 L.449/1997 e incarichi aggiuntivi ex complessivo stabilito dal precedente comma 9, saranno riproporzionate in base all'entità della retribuzione di risultato aggiuntiva a auella risultato teorica ad ognuno spettante, secondo l'applicazione del comma 2 del presente articolo.

11. I criteri di cui al presente articolo 13 saranno applicati a decorre dal 1/1/2022. Per l'anno 2021, ai fini della determinazione della retribuzione di risultato teorica, verrà data applicazione alla metodologia approvata con decreto del Presidente n.296 del 30/12/2020 (cioè determinazione della retribuzione di risultato teorica in proporzione all'entità della retribuzione di posizione). Sulla base di tale criterio, valevole anche per il 2021, saranno riproporzionate le retribuzioni di risultato aggiuntive (ex art. 43 della L.449/1997 e incarichi aggiuntivi ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.) eventualmente maturate.

Anche per il 2021, l'importo complessivo della retribuzione di risultato da corrispondere ai Dirigenti, relativamente alla somma tra retribuzioni di risultato e retribuzioni di risultato aggiuntive, non può eccedere la misura massima del 30% del valore complessivo delle retribuzioni di posizione (€ 49.353,71).

Art. 15 - Incentivazione ex art. 43 della L.449/1997 e incarichi aggiuntivi ex art. 24, comma 3, del DLGS 165/2001 e ss.mm.ii. - Correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato.

(Art. 45, comma 1, lett. e) e h), del CCNL 17.12.2020)

- 1. Le risorse relative all'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997 trovano copertura nelle rispettive fonti di finanziamento, confluiscono automaticamente nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato e sono distribuiti secondo quanto previsto dalle medesime predette disposizioni di legge e dal relativo atto attuativo dell'Ente (vedasi accordo previgente, sottoscritto in data 20 aprile 2021 (allegato A).
- 2. La corresponsione di compensi aggiuntivi di cui al presente articolo non assorbe integralmente la retribuzione di risultato loro spettante. Pertanto, sono definiti i seguenti indici di correlazione:

| Indici di correlazione | Retribuzione di |
|------------------------|----------------------------|
| | risultato non |
| | assorbita dalla |
| | retribuzione di |

11.INVARIATO

1.INVARIATO

2. La corresponsione dei compensi di cui al presente articolo quale retribuzione di risultato "aggiuntiva", superiore ad una soglia pari al 30% della retribuzione di risultato teorica attribuibile ai sensi dell'art. 13 c. 2. l'assorbimento comporta sulla di retribuzione risultato teorica spettante di importo un corrispondente al detto superamento

| | risultato aggiuntiva | fino al 98% della medesima. |
|--|--|--|
| Compensi aggiuntivi o professionali oltre il 100% della retribuzione di risultato | 20% del valore della retribuzione di risultato | |
| Compensi aggiuntivi o professionali tra il 80% e il 100% della retribuzione di risultato | 35% della retribuzione di risultato | |
| Compensi aggiuntivi o professionali tra il 50 % e il 79,99% della retribuzione di risultato | 50% della retribuzione di risultato | |
| Compensi aggiuntivi o professionali tra il 25 % e il 49,99% della retribuzione di risultato | 70% della retribuzione di risultato | |
| Compensi aggiuntivi o professionali inferiori al 25% della retribuzione di risultato | 90% della retribuzione di risultato | |
| Nessun compenso aggiuntivo | Nessuna riduzione | |
| 3.(NON ESISTENTE) | | 3. Le somme rese disponibili dall'applicazione del precedente comma 2 sono applicate nel fondo per la retribuzione di risultato e redistribuite fra tutte le posizioni in misura proporzionale alla retribuzione di risultato spettante a seguito della valutazione annuale. |
| Art. 17 - Criteri e risorse per salvaguardia economica. (Artt. 31 e 45, comma 1, lett. § | | ola di |
| trova applicazione, pu riorganizzazione di cu CCNL 17.12.2020, nei | ır in presenza dei proces i al comma 1 dell'art. 3: | processi di riorganizzazione, al del dirigente, al quale sia attribuito un |

di un nuovo incarico con retribuzione di posizione

| inferiore, a seguito di valutazione negativa. | incarico con retribuzione di posizione inferiore rispetto a quella connessa al precedente incarico, viene riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che gli consenta di conseguire inizialmente un complessivo valore di retribuzione pari al 100% di quella connessa al precedente incarico. |
|---|--|
| 2. (NON ESISTENTE) | 2. il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto fino alla scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo. |
| 3.(NON ESISTENTE) | 3. La disciplina cui agli articoli del CCNL richiamati e dei commi precedenti non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma1, nei casi di affidamento al Dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore, a seguito di valutazione negativa. |

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo Parte regolamentata nel separato accordo annuale di distribuzione delle risorse

Effetti abrogativi impliciti

L'accordo modifica o sostituisce la precedente formulazione degli articoli 12,13,15 e 17 e CCI sottoscritto in data 3 novembre 2021.

Illustrazione e attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Il contratto rispetta i principi di meritocrazia e premialità assegnando alla retribuzione di risultato una percentuale significativa delle risorse (superiore al minimo previsto dall'art. 57, comma 3 del CCNL 17/12/2000). La corresponsione dei compensi relativi alla performance individuale avviene sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti, dei titolari di P.O. e dei dipendenti, approvato, per il personale del comparto con Decreto del Presidente n. 127 del 15/07/2020, e per i titolari di P.O. con Decreto del Presidente n. 296 del 30/12/2020. L'erogazione è subordinata alla verifica

del raggiungimento degli obiettivi definiti dal PEG –Piano della Performance, sulla base dei parametri e criteri individuati nei sopra riportati sistemi di valutazione.

Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale.

Per quanto concerne i risultati attesi strettamente correlati ai bisogni della collettività e dell'utenza e ai relativi indicatori, si rinvia a quanto approvato con il Peg/Piano della performance 2022-2024, adottato con Decreto del Presidente n. 43 del 22 febbraio 2022 e successive variazioni.

Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Nessuna.

Parma, 22 dicembre 2022

IL Presidente della delegazione trattante

Dott. Luigi Terrizzi (Firmato digitalmente)